

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.700 Cpc

Contenente istanza ex art.151 cpc

PER: **Verdino Stefania**, nata a Benevento il 07.08.1977, residente in S. Leucio del Sannio alla via Provinciale n. 16, C.F. VRDSFN77M47A783R, elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via Ennio Goduti, Palazzo De Matteis, presso lo studio dell'Avv. Pellegrino Cavuoto (CF CVT PLG 63 C08A783J) dal quale è rappresentata e difesa come da procura unita al presente atto e che elegge domicilio digitale presso l'indirizzo pec: avv.pellegrinocavuoto@pec.giuffre.it così come risultante dal registro REGINDE nonché corrispondente all'indirizzo depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, si espone quanto segue:

CONTRO: MINISTERO DELLA ISTRUZIONE — in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n.11;

NONCHE': Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.;

NONCHE': Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante p.t.;

NONCHE': Tutti i docenti delle classi di concorso "Lingua e Civiltà Inglese" e "Lingua e Civiltà Francese" – Ambito Territoriale di Benevento ovvero di tutti i docenti che sarebbero pregiudicati per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

La istante è docente, con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di Lingua e Civiltà Inglese, in servizio, per l'anno scolastico 2020/2021, presso IIS "A. Moro" Montesarchio per sette ore (nonché tre a disposizione) e IIS "Lombardi" di Airola per ulteriori otto ore di corso serale.



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

La stessa, in data 25.06.2021, formulava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento formale domanda di "ottimizzazione" chiedendo, in particolare, per l'anno scolastico 2021/2022, di ottenere, in alternativa alle otto ore del corso serale presso l'istituto IIS "Lombardi" di Airola, una sede nel Comune di Benevento oppure presso il Liceo Scientifico "Fermi" di Montesarchio, rendendosi disponibile – essendo abilitata - anche all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese (All. 1).

In data 4.08.2021, il competente ufficio pubblicava le ottimizzazioni senza prendere, tuttavia, in considerazione la richiesta della signora Verdino formulata, il 25.06.2021.

In data 6.08.2021, veniva pubblicato all'albo dell'USP di Benevento l'elenco delle sedi disponibili per l'operazione dell'incarico annuale per docenti NON di ruolo.

Dalla lettura di detto elenco si evinceva che presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento risultavano residue nove ore relative all'insegnamento di Lingua e Civiltà Inglese.

In pari data, successivamente alla pubblicazione di detto avviso, la signora Verdino inoltrava al competente USP reclamo, atteso che il predetto ufficio, pur sussistendone le condizioni e i presupposti (9 ore presso il Guacci) non aveva provveduto ad effettuare la ottimizzazione richiesta (All. 2).

Vi è di più. Suo malgrado, la professoressa Verdino scopriva, in data 9.08.2021, che le nove ore della classe di concorso AB24 (Inglese superiori) non venivano neppure utilizzate per le operazioni di assegnazione provvisoria.

L'AT di Benevento, già USP di Benevento, non soltanto non provvedeva sulla richiesta di ottimizzazione, già formulata il 25.06.2021, ma neppure rispondeva al formale reclamo presentato il giorno 6.08.2021. Detto reclamo poteva essere accolto atteso che risultavano disponibili le 9 ore del "Guacci".

Ancora. In data 25.08.2021, la scrivente, ancora una volta, invitava il competente ufficio a prendere in considerazione i suoi scritti, al fine di ottenere la ottimizzazione, atteso che, a quella



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

data, risultavano ancora disponibili presso l'istituto magistrale "Guacci" le nove ore della classe di concorso AB24 (All. 3). Detta richiesta si rilevava infruttuosa.

Non è tutto. La professoressa Verdino, suo malgrado, ad inizio settembre, scopriva che **le nove ore del "Guacci"** venivano assegnate a supplenza annuale all'aspirante professoressa Zollo Stefania (All. 4).

Atteso che non si comprendeva in base a quale norma o ratio le nove ore dell'Istituto Magistrale Guacci fossero state assegnate ad una **supplente** quando le stesse erano state tempestivamente e legittimamente richieste da una consolidata **docente di ruolo** per ottimizzazione, la ricorrente, con pec del 14.09.2021 (All. 5), trasmessa, tra gli altri, per mezzo del sottoscritto procuratore, all'USP di Benevento invitava e diffidava il predetto ufficio affinché, in autotutela, provvedesse a migliorare, per l'anno scolastico 2021/2022, la cattedra di insegnamento, assegnando alla istante le nove ore di insegnamento di "Lingua e Civiltà Inglese" disponibili presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento, illegittimamente assegnate alla supplente signora Zollo Stefania.

Ancora. A seguito della detta nota, l'A.T. di Benevento, già USP di Benevento, per le vie brevi, rassicurava il sottoscritto procuratore di aver migliorato la cattedra della professoressa Verdino, assegnandole 6 ore di insegnamento di lingua e civiltà Francese presso l'I.S. Alberti di Benevento (assegnate poi a supplenza annuale - All. 6). Il predetto ufficio si impegnava, altresì, alla immediata pubblicazione e comunicazione circa la intervenuta ottimizzazione.

Tuttavia, a distanza di sette giorni e nonostante l'A.T. di Benevento avesse provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio on line di decreti riguardanti il miglioramento della cattedra di numerosi insegnanti, la accordata ottimizzazione in favore della Verdino non veniva disposta, né ufficialmente comunicata.

Per il su esposto motivo, ancora una volta, la ricorrente, per mezzo del sottoscritto procuratore, con nota pec del 22.09.2021 (All. 7), invitava l'A.T. di Benevento a migliorare, senza ulteriore indugio, la posizione della signora Verdino.



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

Ebbene, l'Ufficio Scolastico Provinciale con sede a Benevento con comunicazione a mezzo pec del 24.09.2021 (All. 8), assunta al protocollo n. 7167, non soltanto non dava seguito alla intesa raggiunta ma negava l'ottimizzazione, così motivando: *"In riscontro alla sua pec del 16.09.2021, con la quale lamentava la mancata ottimizzazione della cattedra oraria con completamento esterno (COE) di cui è titolare per l'a.s. 2021/22, ed al successivo reclamo pervenuto in data 24.09.2021, si comunica quanto segue. Questo Ufficio, pur avendo cercato una soluzione favorevole alla sua richiesta, non può, tenuto conto del quadro delle disponibilità e, ancor di più, della normativa di settore, ottimizzare la sua COE. A tal fine è utile ribadire che l'art. 2, comma 6, del CCNL integrativo per le assegnazioni e utilizzazioni, recita quanto segue: "Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento". Il Contratto Integrativo Regionale del 22/06/2021 concernente le utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2021/22, all'art.4, comma 2, prevede che: "Può presentare la domanda di utilizzo (ottimizzazione) il personale la cui cattedra sia stata composta da COE nel corso della fase associativa dell'Organico di diritto 2021/2022". Pertanto, i docenti titolari di una COE che si ritrovano a completare l'orario presso scuole che non sempre rispettano la vicinorietà o il criterio della facile raggiungibilità, possono chiedere una modifica migliorativa della propria situazione, ottenendo, qualora disponibile, di completare l'orario della scuola di titolarità, o ottenere una modifica della sede di completamento, e ciò al fine di consentire all'insegnante di poter otemperare nel migliore dei modi al proprio incarico. Naturalmente non v'è un diritto assoluto del docente al miglioramento di cattedra, ma lo stesso è possibile solo in presenza di diponibilità in tal senso e, in ogni caso, senza nocumento per l'attività di insegnamento e per l'amministrazione. Tornando al caso di specie, in data 2.07.2021, la prof.ssa Verdino ha inviato all'Ufficio richiesta di ottimizzazione della COE di titolarità composta da 7h all'A.Moro di Montesarchio con completamento di 8h presso I.S. Lombardi di Airola, classe di concorso*



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

AB24. Tale richiesta non è stata accolta dall'Ufficio, anzitutto, per carenza di cattedre utili a tal fine, oltre che, in ogni caso, per carenza di ragioni che potessero giustificare una modifica della cattedra formatata in organico di diritto. Quanto al primo aspetto va, infatti, evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla docente, non vi era la disponibilità di ore in organico di fatto da assegnare alla docente in luogo di quelle previste presso l'I.S. Lombardi, nè nella scuola di titolarità, né in altre sedi vicine. Pertanto, non vi era la oggettiva possibilità di soddisfare la richiesta di ottimizzazione. Né la cattedra della docente poteva essere migliorata con le ore presso l'I.S. Guacci di Benevento, classe di concorso AA24, richieste dalla stessa. Ed infatti, tale assegnazione non sarebbe stata in linea con la ratio dell'istituto. Ed infatti, come detto, la COE può essere migliorata attribuendo all'aspirante il completamento nella medesima scuola o, al più, in una scuola vicina a quella di titolarità, a nulla rilevando, ad esempio, il comune di residenza del docente. Orbene, nel caso di specie l'I.S. Moro e l'I.S. Lombardi distano soltanto 9,3 km, mentre l'I.S. Moro e l'I.S. Guacci distano 19,6 km. Pertanto la nuova sede sarebbe stata evidentemente peggiorativa per lo svolgimento dell'attività di docenza. Non si vede come, infatti, la docente avrebbe potuto garantire la necessaria presenza sulle due scuole dovendo impiegare un notevole lasso di tempo per spostarsi dall'una, all'altra. Va evidenziato nuovamente che nessun rilievo ha ai fini dell'ottimizzazione la distanza tra le sedi di lavoro e la residenza del docente, non essendo l'istituto ispirato a soddisfare le esigenze personali del richiedente, ma piuttosto di rendere più efficiente l'insegnamento su più sedi servizio. Ciononostante, ricevuto il reclamo della docente l'Ufficio ha provato a riconsiderare la possibilità di accogliere la sua richiesta, vista anche la sopraggiunta disponibilità di una cattedra di di n. 6 ore, per la classe di concorso AA24, presso l'I.S. Alberti di Benevento. Senonchè, la maggiore distanza della sede individuata con quella di titolarità, rispetto alla distanza delle due sedi che attualmente compongono la COE, ha impedito la fattibilità della modifica. Peraltro il minore contributo orario della cattedra presso l'I.S. Alberti, rispetto a quella prevista presso l'I.S. Lombardi, avrebbe determinato un ingiustificato e non legittimo



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

delle ore a disposizione della docente. Per tali ragioni, la richiesta di ottimizzazione della docente per l'a.s. 2021/2022 non può essere accolta”.

La ricorrente, con nota pec del 28.09.2021 (All. 9), contestava il provvedimento adottato dall'A.T. di Benevento, riservandosi di trasmettere gli atti sia alla Corte dei Conti, sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, atteso che dalla su esposta vicenda si evincono condotte rilevanti sia in ambito civile che in ambito penale, con evidenti ripercussioni negative sui conti dello Stato.

Le ottimizzazioni trovano fonte giuridica nel contratto integrativo regionale e possono essere richieste unicamente da docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) destinatari di movimenti su più istituti scolastici. La professoressa Verdino, infatti, ha avuto l'immissione in ruolo/passaggio di ruolo su Inglese (AB24) nell'anno scolastico 2020/21 a seguito del concorso straordinario del 2018. La stessa già nell'anno 2014 aveva avuto l'immissione in ruolo sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado a seguito del concorso ordinario del 2012. Inoltre, la ricorrente è abilitata anche all'insegnamento della lingua francese.

La ratio delle ottimizzazioni è, altresì, quella di evitare ai docenti stressanti e, a volte, impossibili tragitti volti a raggiungere sedi tra loro assai distanti.

Sfugge all'USP di Benevento che la cattedra formata d'ufficio prevede sia ore di insegnamento diurno che serale. La ricorrente, infatti, termina le ore di insegnamento diurno presso l'I.S. Moro di Montesarchio alle ore 13,00/13,30 (in alcuni casi alle 10,00) mentre l'insegnamento serale presso l'I.S. Lombardi di Airola non inizia mai prima delle ore 17,00 e termina alle 19,30. La stessa, dovendo provvedere ai bisogni della propria famiglia inevitabilmente è costretta a rientrare presso la propria abitazione.



Ebbene, la professoressa Verdino, residente in San Leucio del Sannio, deve compiere un tragitto di 20 km ca per raggiungere l'IIS "A. Moro" di Montesarchio in mattinata – 40 km andata e ritorno - e poi circa 25 Km in serata per raggiungere l'IIS "Lombardi" di Airola (**istituto di completamento**) - 50 km andata e ritorno, per un totale di 90 km al giorno.

Vi è di più. I comuni di San Leucio del Sannio ed Airola – sede dell'istituto di completamento - non sono neppure serviti da mezzi di trasporto pubblico, con la conseguenza che la stessa spesso è costretta a chiedere di essere accompagnata al lavoro nonché riaccompagnata a casa. Infine, non sfuggirà che qualora la stessa non ne avesse la possibilità sarebbe costretta ad uscire di casa alle sette del mattino per farvi rientro non prima delle 20,30.

Ebbene, detta situazione di fatto - fonte di disagio fisico ancorché psicologico - appare essere illegittima ed intollerabile.

**SULLA VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE
DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n. 6012**

L'USP di Benevento, con il provvedimento del 24.09.2021, viola palesemente l'Ordinanza Ministeriale n. 191/1997 prot. n. 6012 che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole di II grado.

Ebbene, l'art. 6 di detta ordinanza, rubricato come "*cattedre tra più scuole*", così recita:
"Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato. Nelle classi a tempo prolungato i contributi orario di ciascuna classe, distintamente per



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

classi di concorso, sono spezzoni elementari e pertanto indivisibili. Per le cattedre orario esterne di materie letterarie si scinderanno indifferentemente le ore di insegnamento nella prima, seconda e terza classe. Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto. Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate. Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizio. La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore od uguale disponibilità di ore”.

Tra i principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne non sfuggirà che **la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.**

Il predetto principio è stato certamente violato dall'USP di Benevento con il provvedimento emesso il 24.09.2021. L'Ufficio competente non fa, infatti, alcun riferimento ad una circostanza



dirimente. La cattedra della ricorrente prevede l'insegnamento diurno nella scuola di titolarità e l'insegnamento serale nella scuola di completamento.

Detta incontestabile situazione rende le sedi di lavoro difficilmente raggiungibili. Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio e l'abitazione della ricorrente non esistono collegamenti rapidi ed agevoli e neppure mezzi pubblici di trasporto, soprattutto, per raggiungere l'istituto di completamento Lombardi di Airola. Tutto ciò non potrà che avere delle ripercussioni negative sull'esercizio dell'attività didattica.

**SULLA VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.M.
131/2007 NONCHE' DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020**

Come meglio su esposto, nella narrativa del presente ricorso, la professoressa Verdino Stefania formulava, per la prima volta, richiesta di ottimizzazione in data 25.06.2021. Successivamente, atteso che all'albo dell'USP di Benevento, in data 6.08.2021, veniva pubblicata la disponibilità di 9 ore presso l'Istituto Guacci di Benevento - da assegnare a docente non di ruolo - relative all'insegnamento di lingua e civiltà Inglese, la stessa – professoressa di ruolo - in pari data chiedeva che la propria cattedra venisse migliorata proprio tramite l'assegnazione di dette ore.

Tuttavia, l'USP non soltanto non vi provvedeva, neppure a seguito di nuova richiesta formulata dalla ricorrente in data 25.08.2021, ma ad inizio settembre assegnava addirittura le predette ore ad una supplente, tal signora Stefania Zollo.

Non è tutto. A seguito delle ulteriori richieste di ottimizzazione formulate dalla ricorrente, l'USP di Benevento annunciava la disponibilità di ulteriori 6 ore presso l'istituto Alberti di Benevento, relative alla lingua e civiltà francese – classe di concorso per cui la Verdino risulta abilitata.

Ebbene, anche le suddette ulteriori 6 ore, venivano assegnate a supplenza.



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

Tuttavia, sia il provvedimento - mediante il quale l'USP di Benevento rigettava il reclamo proposto dalla Verdino - nonché la condotta complessiva tenuta dall'Ufficio si pongono in aperta violazione con norme di legge.

In particolare il D.M. 131/2007 prevede: *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7."*

Tale dispositivo normativo è stato confermato e recepito con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, istitutivo delle Graduatorie Provinciali e d'istituto che all'art. 2, comma 1 testualmente recita: *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo"*.

Ebbene, come meglio su esposto e come si evince in maniera incontrovertibile dagli atti di causa, l'USP di Benevento nonostante la legittima richiesta di miglioramento formulata dalla ricorrente – DOCENTE DI RUOLO - ha provveduto ad assegnare le cattedre disponibili, prima



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

presso il Guacci e poi presso l'Alberti, a SUPPLENZA. Nel caso che ci occupa, dette nomine non erano assolutamente indispensabili atteso che le ore disponibili potevano essere assegnate alla docente di ruolo. Ne consegue, alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, che le ulteriori disponibilità di cattedre e/o di ore formatesi successivamente alla richiesta formulata dalla Verdino, **DOVEVANO ESSERE ASSEGNATE agli aventi titolo**, tra cui l'odierna ricorrente. L'USP di Benevento ha, dunque, violato le su richiamate norme e, per l'effetto, si chiede, anche per questo motivo che il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento ordini all'Ufficio competente di provvedere alla ottimizzazione richiesta.

In estrema sintesi: 1) La ricorrente, nei modi e nei tempi richiesti dalla legge (25.06.2021), presentava domanda di miglioramento della cattedra, a cui ha diritto in quanto docente di ruolo; 2) L'Usp di Benevento rimaneva silente; 3) A seguito della pubblicazione della disponibilità di 9 ore presso l'Istituto il Guacci (6.08.2021), la ricorrente reiterava la richiesta (6.08.2021 e 25.08.2021); 4) A settembre le 9 ore presso il Guacci venivano assegnate addirittura a supplenza annuale; 5) La Verdino reiterava le proprie istanze, per mezzo del sottoscritto procuratore (pec del 14.09.2021 e del 22.09.2021); 6) L'USP, per risolvere bonariamente la vicenda prometteva di migliorare la cattedra con 6 ore presso l'Alberti; 7) Dette ore non venivano assegnate alla Verdino bensì ancora una volta a supplenza; 8) Con provvedimento del 24.09.2021, l'Ufficio rigettava anche formalmente la richiesta di ottimizzazione, sostenendo che: a) vi fosse una carenza di cattedre; b) la distanza tra l'I.S. Moro e l'I.S. Lombardi (scuola di completamento fosse soltanto di 9,6 km).

Dette circostanze sono state confutate: circa la sussistenza delle cattedre è agli atti ufficiali dell'ufficio la disponibilità, tra le altre, di ben 9 ore presso il Guiacci di Benevento. Quanto al requisito della distanza tra l'istituto di titolarità e quello di completamento, il ragionamento dell'USP potrebbe essere condivisibile, qualora alla ricorrente fossero state assegnate, in entrambi gli istituti, ore di insegnamento diurno. Nel caso che ci occupa, invece, come meglio



esposto in precedenza, alla Verdino sono state assegnate ore di insegnamento diurno presso l'I.S. Aldo Moro di Montesarchio (8,00 – 13,00/13,30) e serale presso l'I.S. Lombardi di Airola (17,00 – 19,30). Pertanto, la cattedra formata in organico di diritto – contrariamente a quanto affermato dall'Usp con l'impugnato provvedimento - non rispetta il criterio della vicinorietà, della facile raggiungibilità, con inevitabili ripercussioni negative sullo svolgimento dell'incarico di docenza e certamente non rende più efficiente l'insegnamento su più sedi di servizio.

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della professoressa Verdino ad ottenere il tanto agognato miglioramento, per l'anno scolastico in corso (2021/2022), presso l'Istituto Guacci, o in altro Istituto insistente nella città di Benevento, nella sua immediata vicinanza nonché nei pressi dell'istituto di titolarità purché con un orario non serale, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'ottimizzazione discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella sedi vicinorie a quella di domicilio e/o residenza della propria famiglia.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al miglioramento nasce, pertanto, dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, i diritti inviolabili legati alla tutela del lavoratore e della famiglia verrebbero totalmente ed irrimediabilmente lesi.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, sia ingiusto, perché non rispettoso delle disposizioni in materia di ottimizzazioni, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della professoressa ricorrente ad essere assegnata ad un'istituzione scolastica in orari che permettano alla stessa di provvedere alla propria famiglia – essendo coniugata e con due figli - e agli anziani genitori. Si deve infatti



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di trasferirsi a Montesarchio (BN) (sede di titolarità). La stessa, infatti, a causa di un orario completamente assurdo – mattina/sera – ha una duplice alternativa: a) uscire di casa alle sette del mattino e rientrarvi non prima delle 20,30 oppure percorrere quotidianamente 90 km al giorno; c) rischiare di non rincasare, nei giorni in cui non dovesse avere la disponibilità di un'automobile, a causa della assoluta assenza di mezzi pubblici di trasporto che collegano San Leucio del Sannio con Airola. E' evidente che dette circostanze incidano negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente. Va da se che, come nel caso in argomento, "la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora" (Trib. Civitavecchia 10.01.2008).

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *"l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso"* (Tommaseo 1988, 870).



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la professoressa Verdino sta di già subendo, posto che la ricorrente, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, ha dovuto affrontare innumerevoli difficoltà soprattutto per raggiungere l'istituto di completamento a causa dell'assegnazione di un corso di insegnamento serale.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della ricorrente è, altresì, irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro, non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla Verdino, la quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe più recuperare i momenti persi nell'assistenza alla prole, agli anziani genitori nonché con gli affetti intessuti nel luogo di domicilio.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza.

La signora Verdino, infine, si riserva di domandare all'adito Tribunale il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, nel successivo giudizio di merito.



**ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI
DELL'ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa "non può pronunciarsi che in confronto di più parti". In particolare, stante l'elevato numero dei controinteressati, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I..

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

R I C O R R E

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento perché, voglia fissare, senza indugio, l'udienza di comparizione delle parti ed a seguito della stessa adottare i seguenti opportuni provvedimenti:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al miglioramento della cattedra, con assegnazione delle nove ore disponibili - a far data dal mese di agosto 2021 - presso l'Istituto Guacci di Benevento o in subordine l'assegnazione delle sei (nove) ore di insegnamento di lingua e civiltà francese presso l'Istituto Alberti di Benevento o, in via ancor più gradata, mediante l'assegnazione di ore in un istituto di completamento, posto nelle vicinanze della scuola di titolarità (Montesarchio) – con assegnazione di ore di insegnamento diurno – o, infine, mediante l'assegnazione di ore in un istituto ubicato nell'ambito del comune di Benevento, con ordine all'Amministrazione convenuta di provvedere in conformità, previa disapplicazione di eventuali provvedimenti ostativi già adottati;
- Adottare ogni provvedimento idoneo alla tutela dei diritti della ricorrente;



Studio Legale Cavuoto
Via E. Goduti (Pal. De Matteis) - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824 - 24106

- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

La signora Verdino, infine, si riserva di domandare all'adito Tribunale il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, nel successivo giudizio di merito.

In via istruttoria, si chiede che sia fatto ordine all'Amministrazione convenuta di esibire tutta la documentazione relativa alla presente controversia.

Si chiede, infine, all'adito Giudice di essere autorizzati ad escutere gli informatori presenti di parte ricorrente nonché di ascoltare la professoressa Verdino Spefania sui fatti di cui è causa.

Si allega: 1) Richiesta di ottimizzazione del 25.06.2021; 2) Reclamo del 6.08.2012; 3) Richiesta di ottimizzazione del 25.08.2021; 4) Assegnazione a supplenza delle 9 ore disponibili presso il Guacci di Benevento; 5) Pec Autotutela – diffida e messa in mora del 14.09.2021; 6) Assegnazione a supplenza delle ore disponibili presso l'istituto Alberti di Benevento; 7) Pec autotutela – diffida e messa in mora del 22.09.2021; 8) Rigetto reclamo del 24.09.2021; 9) Comunicazione del 28.09.2021.

All'uopo l'avv. Pellegrino Cavuoto, a norma dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. n. 179/12 conv. legge n. 221/12 modificato dall'art. 52 D.L. n. 90/14, attesta che la suddetta documentazione, è in copia telematica conforme alla documentazione in possesso dello scrivente.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore ad euro 5.200, per cui il contributo unificato ammonta ad euro 49,00.

Benevento, 22 ottobre 2021

Avv. Pellegrino Cavuoto

